

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. XXXI**  
**n. 2**

## RELAZIONE

### SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 2001)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

---

**Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 2002**

---

**INDICE**

PREMESSA NORMATIVA .....	Pag.	5
A. Circolazione transfrontaliera di capitali		
1) Normativa .....	»	7
2) Violazioni accertate .....	»	8
B. Embargo nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche		
1) Normativa .....	»	9
2) Sanzioni irrogate .....	»	9
C. Comunicazione valutaria statistica		
1) Normativa .....	»	9
2) Sanzioni irrogate .....	»	10
– Relazione sull'attività svolta in materia valutaria dalla Banca d'Italia nel 2001 .....	»	11
– Relazione sull'attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni valutarie svolte dall'Ufficio italiano cambi nel 2001 .....	»	12
– Relazione sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie nel 2001 dal Comando generale della Guardia di finanza .....	»	17





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE V

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA  
VALUTARIA NELL'ANNO 2001 (art. 40 D.P.R. 31.03.1988, N. 148).**

**PREMESSA NORMATIVA**

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria) che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale "tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito".

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, venne promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale introduceva nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, iniziava una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, attribuiva al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della "libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero".

In forza di tale delega, veniva prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, prevedendo che "tutto è consentito tranne quello espressamente vietato".

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La Direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 imponeva ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio trovava piena attuazione con il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale sanciva la fine del monopolio dei cambi e consentiva, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato, veniva in seguito apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 222, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, tuttora in vigore ancorché modificato dal Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero per motivi fiscali.

A tal fine, il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, veniva emanato il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato D. Lgs. n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una preventiva dichiarazione dell'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti i 20 milioni di lire;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che:

*"Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del tesoro, sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi".*

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata, nonché l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88 in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del

menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla disciplina valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- a) le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- b) la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- c) le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Il Ministero delle attività produttive, con nota del 9 aprile u.s. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

## **A CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n.125)**

### **1) Normativa**

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli a valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro nel limite del 40% dell'importo in eccedenza, o senza tale limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di Finanza, agli uffici doganali e all'Ufficio italiano dei cambi.

## 2) Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti soltanto all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero.

Nel corso del 2001 i contesti definiti con accertamento delle violazioni contestate ed irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie sono stati complessivamente 156 così suddivisi:

<b>RESIDENTI</b>	<b>numero</b>	<b>contesti</b>	<b>sanzione</b>
ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	47	Lit. 4.716.630.778.097	Lit. 13.829.056.813
ESPORTAZIONE COMUNITARIA	8	Lit. 26.902.968.295	Lit. 165.512.654
IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	33	Lit. 678.542.237.483	Lit. 2.097.985.949
IMPORTAZIONE COMUNITARIA	4	Lit. 479.200.028	Lit. 119.800.000
<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>Lit. 5.422.555.183.903</b>	<b>Lit. 16.212.355.416</b>
		<b>€ 2.800.516.035,00</b>	<b>€ 8.372.983,00</b>

<b>NON RESIDENTI</b>	<b>numero</b>	<b>contesti</b>	<b>sanzione</b>
IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	46	Lit. 3.748.208.060.252	Lit. 1.989.451.707
IMPORTAZIONE COMUNITARIA	2	Lit. 353.825.400	Lit. 39.958.000
ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	13	Lit. 32.121.414.326	Lit. 6.619.518.000
ESPORTAZIONE COMUNITARIA	3	Lit. 116.187.070	Lit. 29.046.000
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>Lit. 3.780.799.487.046</b>	<b>Lit. 8.677.973.707</b>
		<b>€ 1.952.619.979,00</b>	<b>€ 4.481.799,00</b>

Per numero 19 contesti vi è stata pronuncia di “non luogo a procedere per insussistenza della violazione.

## **B EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE**

### **1) Normativa**

In attuazione dei regolamenti CEE n. 1432/92 e n. 990/93 che proibivano il commercio tra la CEE e le repubbliche di Serbia e Montenegro, con D.L. 6.6.92, n. 305 e successivamente con D.L. 18.05.93, n. 144 (quest'ultimo convertito con legge 16.07.93, n. 230) venivano introdotti i divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

La violazione di tali divieti comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Lo stato di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro è cessato nel dicembre del 1996.

Analoga situazione di embargo è tuttora esistente nei confronti della Libia per effetto del D.L. 30.05.94, n. 472.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per la violazioni valutarie.

### **2) Sanzioni irrogate**

Nel corso del 2001 è stato definito un solo contesto per il quale è stato emesso decreto di non luogo a procedere per insussistenza della violazione.

## **C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA**

### **1) Normativa**

Il D. Lgs. 6.9.89, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni di lire.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da lire 400 mila a lire 4 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da lire 1 milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

### **1. Sanzioni irrogate**

Nel corso del 2001 sono stati definiti n. 203 contesti di cui n. 202 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lire 290.500.000 pari ad Euro 150.031,00 e n. 1 con il proscioglimento dell'incolpato .

Per completezza d'argomento, si fa presente che, a seguito della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con legge 17.1.2000 n. 7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2001 n. 9 di cui n. 5 conclusi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie per lire 28.313.952 pari ad Euro 14.623,00 e n. 4 con il proscioglimento degli incolpati.

## BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00038121 Roma 12 Feb 2002  
(da citare nella risposta)MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Dipartimento del Tesoro - Direz. V  
Via XX Settembre  
00187 Roma

Codice destinatario ES0095

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2001  
(art.40 D.P.R. 31 marzo 1988 n.148).

Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 D.P.R. 31.3.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

Al riguardo, con riferimento in particolare agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2001 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Quanto agli accertamenti condotti presso cambiavalute fino al 31 ottobre 2001 - data in cui è cessata la competenza di questo Istituto su tali intermediari - sono stati evidenziati n. 14 casi di erronea segnalazione statistica all'UIC sull'attività di cambio svolta e n.6 casi di mancata segnalazione.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

  
V. Pontillo

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 31 MARZO 1988 N. 148,  
SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE  
INFRAZIONI VALUTARIE SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
NELL'ANNO 2001**

Nell'intento di ottemperare alle disposizioni dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono state individuate talune tipologie di attività svolte dall'Ufficio che possono costituire oggetto della relazione in argomento, sulla base di una nozione estensiva del termine "infrazioni valutarie".

A tal proposito sono state prese in esame le seguenti attività di:

- a) accertamento delle violazioni delle disposizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 148 in materia di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche. Si conferma, come indicato negli anni precedenti, che, ad avviso dello scrivente, desta ampie riserve qualificare come "valutarie" (e non come "statistiche") le infrazioni di cui trattasi;
- b) prevenzione ed accertamento di violazioni di norme che, pur non annoverabili tra quelle valutarie, trovano comunque nel D.P.R. n. 148/88 la disciplina del relativo procedimento sanzionatorio.

a) ATTIVITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 148 IN MATERIA DI INFORMAZIONI VALUTARIE PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE.

L'art. 21 del T.U. delle norme in materia valutaria (DPR 148/88) attribuisce all'Ufficio il potere di richiedere dati ed informazioni concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi agli intermediari abilitati, nonché, sulla base di direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad operatori con l'estero abituali ed altri soggetti privati; con decreto del Ministro del Tesoro del 4 maggio 1990 l'Ufficio è stato autorizzato a richiedere i dati e le informazioni in discorso ad operatori e privati. Per l'omessa comunicazione e la scientemente errata od incompleta comunicazione vengono applicate le specifiche sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 ("Norme sul Sistema statistico nazionale"), peraltro con la procedura di cui al DPR 148/88.

Nell'ambito di questa attività nei confronti degli intermediari abilitati al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia valutaria statistica, l'Ufficio ha proseguito nella consueta opera di sensibilizzazione dei vertici aziendali e dei settori preposti alle relative segnalazioni. Nel corso delle verifiche ispettive è stata richiamata l'attenzione degli addetti sulla necessità di accrescere l'efficienza dei flussi informativi verso l'Ufficio. I controlli svolti, orientati all'esame della qualità delle segnalazioni trasmesse dal singolo intermediario, hanno consentito di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni valutarie statistiche, anche mediante opportune campionature, ed hanno permesso di appurare la funzionalità dei sistemi informatici adottati dagli intermediari, l'affidabilità dei controlli procedurali, di linea e di auditing, nonché il livello di addestramento specifico del personale addetto.

Nel corso del 2001, su una totalità di 45 interventi effettuati, n. 37 hanno riguardato intermediari con operatività anche sull'estero, di questi n. 34 sono rappresentati da aziende di credito e n. 3 da società di intermediazione mobiliare. Le verifiche si sono concluse con lettere di richiamo ad una più scrupolosa osservanza della normativa ed, in un caso, con processo verbale di accertamento a carico di una azienda di credito per omessa segnalazione di comunicazione valutaria statistica.

Inoltre l'Ufficio ha svolto anche un'intensa attività di vigilanza cartolare nei confronti di società e imprese. Nell'anno, nell'ambito delle periodiche indagini campionarie svolte dall'Ufficio in materia di investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia, sono stati redatti 537 processi verbali di accertamento e attivati 2.112 accertamenti cartolari per mancata, intempestiva o carente comunicazione dei dati e delle informazioni richieste.

**b) ATTIVITA' IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI NORME CHE PUR NON ANNOVERABILI TRA QUELLE VALUTARIE, TROVANO COMUNQUE NEL D.P.R. N. 148/88 LA DISCIPLINA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.**

Nel 2001, l'Ufficio non ha mancato di richiamare l'attenzione degli addetti presso gli intermediari sugli obblighi segnaletici previsti dalle norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, di applicazione delle misure di embargo e di commercio dell'oro. A seguito di violazioni rilevate dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sulla applicazione di dette disposizioni l'Ufficio ha provveduto ad instaurare ~~6~~ n. 1060 contesti.

E' stata predisposta la prescritta relazione illustrativa per il Ministro - ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del DPR 31 marzo 1988, n. 148 - per n. 407 procedimenti amministrativi e la definizione in via breve degli illeciti - ai sensi dell'articolo 30 del citato DPR - relativi a n. 503 contesti (per 48 dei quali era stato già relazionato il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I provvedimenti adottati dall'Ufficio, a seguito degli adempimenti oblatori posti in essere dai trasgressori relativamente agli illeciti riguardanti i passaggi transfrontalieri (ex articolo 3 della Legge 227/90) hanno comportato, per l'Erario, un introito complessivo di € 3.333.547,00.

Infine, nell'ultimo trimestre dell'anno, gli accertamenti ispettivi dell'Ufficio hanno avuto particolare riguardo anche alla verifica delle misure


organizzative adottate degli intermediari ai fini dell'attività di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale (D.L. n. 369 del 12 ottobre 2001 e D.L. n. 774 del 18 ottobre 2001).





**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**III REPARTO OPERAZIONI**  
*Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari*

---



**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2001**  
**PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE**  
**(ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)**



## 1. PREMESSA NORMATIVA.

L'attuale assetto legislativo antiriciclaggio - contraddistinto, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dalla **centralizzazione** presso l'Ufficio Italiano dei Cambi del flusso di segnalazioni sospette proveniente dagli intermediari finanziari e dall'invio delle stesse esclusivamente al Nucleo Speciale polizia valutaria ed alla Direzione Investigativa Antimafia - è completato dalle norme del d.lgs. n. 30 aprile 1997, n. 125 che, per i trasferimenti al seguito - da e verso l'estero - di denaro, titoli e valori mobiliari superiori a 20 milioni di lire<sup>1</sup>, ha introdotto l'obbligo di **dichiarazione all'U.I.C.**

Infatti, come noto, il comparto valutario - dopo la depenalizzazione delle fattispecie criminali intervenuta con la legge 21 ottobre 1988, n. 455 ed il recepimento<sup>2</sup> della direttiva n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 che imponeva di ".....sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri..." - è stato regolamentato dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), che ha introdotto il sistema della c.d. "canalizzazione obbligatoria" delle operazioni di ammontare superiore a 20 milioni di lire, mediante il ricorso a intermediari bancari e finanziari.

Successivamente, il citato d.lgs. n.125/97 ha sostituito la predetta "canalizzazione" con il prefato obbligo di dichiarazione all'U.I.C. (per una più ampia panoramica del quadro normativo di settore, cfr. scheda all'uopo predisposta in allegato 1).

Le linee guida di tale intervento normativo possono sintetizzarsi come segue:

- **liberalizzazione di tutti i trasferimenti al seguito** - ovvero mediante plico postale o equivalente - **di denaro, titoli e valori mobiliari** da e verso l'estero, pur se di importo superiore a 20 milioni di lire.
- **introduzione di un sistema di dichiarazione obbligatoria all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)** degli anzidetti trasferimenti di ammontare o di controvalore eccedente il limite dei 20 milioni di lire, con utilizzazione dei dati così raccolti a fini:
  - di statistica valutaria;
  - **antiriciclaggio;**

<sup>1</sup> Con riferimento all'adeguamento del limite dei venti milioni di lire connesso all'introduzione dell'euro, è in corso di predisposizione un decreto ministeriale recante variazioni del predetto importo in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227). Il nuovo limite, che interessa anche i trasferimenti in materia di antiriciclaggio, dovrebbe essere fissato in € 12.500 (pari a lire 24.203.375).

<sup>2</sup> Decreto Interministeriale 27 aprile 1990.

- **fiscali**, mediante la loro successiva trasmissione - in deroga al segreto d'ufficio - all'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, in relazione alle modalità di adempimento dell'obbligo di dichiarazione, possono distinguersi due regimi, uno **generale** ed uno **speciale**; sono altresì previste ipotesi di **esenzione** per il trasferimento al seguito di taluni titoli di credito, ricorrendo determinate condizioni soggettive ed oggettive.

- **modifica del regime sanzionatorio**, nonché previsione di norme speciali per il **sequestro** dei valori irregolarmente trasferiti, ad integrazione di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

Per quanto attiene tale ultimo profilo, giova sottolineare la rilevanza assunta dal **decreto legge 25 settembre 2001, n. 350** (convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409) - concernente disposizioni urgenti per l'introduzione dell'euro, nonché agevolazioni per l'emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul richiamato "*monitoraggio fiscale*" - con il quale, peraltro, la Guardia di Finanza è stata espressamente preposta all'attività di controllo del settore, essendo stata chiamata a vigilare sia sulla correttezza delle modalità di rimpatrio, sia sul lecito reimpiego delle disponibilità finanziarie reintrodotte nel territorio nazionale.

In particolare, l'art. 19 del suddetto provvedimento ha, tra l'altro, rivisitato il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 5 del menzionato D.L. n. 167/90. Nel dettaglio:

- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 2 del prefato D.L., dei trasferimenti da o per l'estero diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, attraverso non residenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**;
- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, inerente gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**.

## **2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.**

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri di capitali, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dei vincoli dichiarativi, sono demandate a tutti i Reparti del Corpo nei limiti delle rispettive competenze, atteso che assumono pari valenza:

- la **vigilanza** svolta presso i valichi di frontiera, per ricevere dai transitanti le dichiarazioni attestanti l'importazione o l'esportazione di valuta, titoli o valori mobiliari;
- gli **accertamenti** effettuati all'interno del territorio, anche nell'ambito dei controlli di natura fiscale, volti al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni.

Al riguardo si evidenzia il particolare ruolo assunto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nel contesto operativo in esame, essendo stato istituito per effetto della legge 30 aprile 1976, n. 159, espressamente con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie (cfr. scheda illustrativa del Reparto, all. 2).

Per quanto concerne le modalità operative, con l'avvenuta liberalizzazione della circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di cui si è fatto cenno in precedenza, non è più consentito mantenere presidi fissi lungo il confine con gli altri Stati dell'Unione; i Comandi interessati alla specifica attività, pertanto, effettuano la vigilanza in modo mobile e saltuario.

Nell'attività dei Reparti del Corpo, eseguita secondo le istruzioni impartite dal Comando Generale con circolare n. 176000 in data 1° agosto 2001, i militari impiegati nel controllo valutario in occasione dei **passaggi intracomunitari**:

- verificano che le persone in uscita dallo Stato, che detengono somme in contanti, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, rechino al seguito copia della prescritta dichiarazione, completa in ogni sua parte, presentata ai competenti uffici nelle 48 ore precedenti;
- redigono un apposito verbale di constatazione nei confronti di tutti i transitanti in entrata nel territorio dello Stato, trovati in possesso di denaro contante, titoli e valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, dal quale risultino le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto controllato, la distinta delle somme trasportate ed i dati della persona per conto della quale l'operazione eventualmente dovesse essere effettuata.

Per quanto concerne i **passaggi extracomunitari**, i militari:

- impegnati negli ordinari servizi di vigilanza e riscontro presso gli spazi doganali accertano che tutte le persone che detengano – sia in entrata che in uscita dallo

Stato – denaro contante, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, abbiano presentato agli uffici doganali di confine la prescritta dichiarazione e che rechino al seguito l'esemplare di pertinenza;

- impiegati in attività di controllo lungo il confine, al di fuori degli spazi doganali, verbalizzano direttamente le violazioni riscontrate.

L'attività svolta nell'ambito dei confini, ha il suo naturale sviluppo nell'invio di copia della documentazione acquisita ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali provvedono alla verifica della regolarità della situazione riscontrata o alle eventuali contestazioni al responsabile delle violazioni emergenti.

La procedura tuttora seguita in occasione della rilevazione di illeciti valutari, è la seguente:

- a) contestazione immediata delle violazioni valutarie, a cura del Comando operante ovvero della locale dogana, in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 323 T.U.L.D. e 26 D.P.R. 148/88;
- b) tempestiva comunicazione al reparto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del trasgressore, per il successivo sviluppo dell'attività operativa, anche mediante l'invio di copia di eventuale documentazione rinvenuta nel corso del controllo e ritenuta utile ai fini degli approfondimenti investigativi.

### 3. TREND DEL FENOMENO.

L'analisi dei risultati conseguiti dal Corpo nello specifico settore d'intervento nel corso del 2001, registra un trend positivo rispetto alla precorsa annualità, in un comparto caratterizzato, negli anni precedenti, da una tendenziale decrescita.

Al riguardo, si riporta il seguente prospetto di sintesi:

#### Risultati conseguiti in materia di "Valuta"

		Anno 2001	Anno 2000	± %
INTERVENTI	NR.	877	759	15,55%
VIOLAZIONI RISCONTRATE	NR.	892	773	15,39%
SOGGETTI VERBALIZZATI	NR.	959	868	10,48%
NON DENUNZIATI ALL'A.G.	NR.	958	867	10,5%
IN STATO DI ARRESTO	NR.	0	0	
A PIEDE LIBERO	NR.	0	0	
ARRESTO DAVANTI AL PRETORE	NR.	0	0	
IGNOTI	NR.	1	1	0%
SEQUESTRI DI VALUTA NAZIONALE	MG.L.	10.669.978	6.299.564	69,38%
SEQUESTRI DI VALUTA ESTERA	MG.L.	144.371.603	11.316.210	1175,79%
AMMONTARE VIOLAZIONI	MG.L.	155.118.986	17.615.774	780,56%

Fonte: Subordinati del Corpo


Legenda: m.L. = Migliaia di lire

Interventi




Trend di crescita  
+15,55%

Violazioni riscontrate



Trend di crescita  
+15,39%

Soggetti verbalizzati



Trend di crescita  
+10,48%

Le esperienze operative maturate sino ad oggi **confermano la prevalenza**, tra i sistemi di frode maggiormente utilizzati, dell'occultamento di valori tra gli effetti personali, sulla persona ed all'interno di veicoli. Tale tecnica consente la sottrazione di flussi monetari a qualsiasi monitoraggio, nonché a ricostruzioni, a posteriori, delle attività illecite alla loro origine.

Deve, altresì, registrarsi come l'aumento dei flussi immigratori abbia, di fatto, contribuito all'intensificazione delle movimentazioni valutarie ad opera di cittadini extracomunitari (principalmente nigeriani, ecuadoregni, albanesi e cinesi) presenti sul territorio nazionale, i quali trasferiscono verso i rispettivi Paesi di origine somme di cui sono, a vario titolo, in possesso, avvalendosi, principalmente, dei servizi prestati da società c.d. "Money Transfer", già segnalate nella relazione per l'anno 2000.

Come noto, tale sistema (basato su una rete internazionale di agenti mandatarî nei singoli Stati - autorizzati a svolgere attività finanziaria - che, a loro volta, si avvalgono di submandatarî costituiti da persone fisiche o giuridiche che non svolgono attività finanziaria) assicura i trasferimenti di fondi all'estero, in spazi di tempo ristrettissimi, consentendo alla clientela di non servirsi dei tradizionali servizi bancari per l'invio oltreconfine di somme di denaro, che potrebbero essere anche frutto di lavoro sommerso o di attività criminose.

La realtà operativa ha altresì dimostrato come un **ulteriore meccanismo** di movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie - intimamente connesso al descritto sistema dei Money Transfer - sia costituito dai c.d. *circuiti bancari informali* sviluppatisi storicamente in alcune aree del terzo mondo, in particolare in Asia ed in Africa (es. Somalia, Sudan) e che si sono sovrapposti, quando non, quasi integralmente, sostituiti, ai circuiti finanziari ufficiali.

L'attenzione rivolta a questo fenomeno trova una sua ragione giustificativa nell'aumento del commercio internazionale connesso alla globalizzazione dei mercati, nell'accennata maggiore presenza di flussi immigratori e, soprattutto, nella considerazione che l'operatività di tali circuiti, **evitando le normali procedure bancarie**, rende possibile lo spostamento di ingenti somme di denaro in ogni parte del mondo, senza lasciare traccia alcuna dei percorsi seguiti dalle stesse.

Detti sistemi informali sono infatti conosciuti in diversi stati con nomi specifici, tra cui *Hawala banking* (Gran Bretagna, India, Pakistan), *Hundi* (Medio Oriente), *Chiti banking* (Asia), *Chop Shop banking* (Cina), e *Stash House* (USA, America Latina).

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.), massimo Forum internazionale sul riciclaggio, ha, tra l'altro, evidenziato come sistemi simili siano sfruttati soprattutto dai trafficanti della droga nell'Est e Sud-Est asiatico.

#### **4. CONCLUSIONI.**

La prevenzione e repressione degli illeciti valutari assumono particolare rilievo tra i compiti Istituzionali demandati al Corpo, soprattutto nella considerazione che le violazioni della specie sono talvolta riconducibili ad ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale nonché altre tipologie delittuose coinvolgenti aspetti finanziari.

In termini più generali, il contrasto alle violazioni alle norme vigenti in materia, in ragione della rilevanza degli interessi giuridici ed economici dalle stesse tutelati, impone una costante, peculiare ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, di strumenti e metodologie sempre più efficaci.

Al riguardo, si sottolinea come l'introduzione della moneta unica, con tutti i rischi ad essa riconducibili quali, ad esempio, la facile occultabilità delle banconote euro di grosso taglio, abbia reso ancor più impellente l'esigenza di una collaborazione di ampio respiro a livello internazionale (specie europeo), volte a contrastare i fenomeni criminali connessi all'illegale traffico transfrontaliero di valuta.

Analogamente, sul piano interno, si avverte l'esigenza di portare a conclusione, quanto prima, alcune iniziative di natura normativa.

In particolare, si ritiene auspicabile l'attuazione del citato decreto legislativo n.125/97, nella parte in cui è previsto il "travaso" dall'Ufficio Italiano cambi all'Amministrazione finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione dei capitali per importi superiori a venti milioni di lire (art. 1).

La costituzione di tale banca dati, consentirebbe ai Reparti della Guardia di Finanza che abbiano redatto i processi verbali di constatazione, la verifica "on line" dell'esatto adempimento dell'obbligo di dichiarazione, in modo da riscontrare l'avvenuta presentazione della stessa nonché la corrispondenza tra il suo contenuto e la situazione di fatto accertata nel corso del controllo.

Del resto, la necessità di addivenire ad una formalizzazione delle procedure di trasmissione dei dati d'interesse all'Amministrazione finanziaria, è quanto mai attuale atteso che la citata legge 23 novembre 2001, n. 409, consente di effettuare il rimpatrio di attività detenute all'estero anche mediante il trasporto a seguito e, quindi, le esigenze di controllo in materia sono ancor più cogenti che in passato.

Infine, con riferimento ai servizi di invio fondi all'estero mediante il ricorso ai c.d. "Money Transfer" indicati sub 3., si reputa indispensabile - pur nel rispetto del principio della libertà d'impresa - quantomeno la previsione di adeguati requisiti di onorabilità per i submandatari, al fine di impedire che soggetti sforniti della necessaria affidabilità si inseriscano nel circuito dei servizi finanziari a favore del pubblico.

### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Tra le norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, assumono primario rilievo:

- la **Legge 30 aprile 1976, n. 159<sup>3</sup>** recante **“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie”** con la quale sono state introdotte alcune fattispecie penali relativamente all’esportazione di valuta ed alla costituzione di capitali all'estero;
- la **Legge 29 settembre 1986, nr. 599**, con cui il Governo è stato delegato per l’emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della **“Libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”**. In virtù di tale delega, è stato emanato il **D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454**, poi sostituito dal **D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148**, recante **“Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria”**, secondo cui **“tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”**;
- la **Legge 21 ottobre 1988, nr. 455**, con la quale le fattispecie penali valutarie sono state definitivamente depenalizzate;
- il **Decreto interministeriale 27 aprile 1990**, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE del 24 giugno del 1988 che imponeva di **“... sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri ...”**;
- il **D.L. 28 giugno 1990, nr. 167**, coordinato con la **Legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227**, avente ad oggetto **“Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori”**;
- il **D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125**, recante **“Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE”**, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, con cui si è giunti alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell’assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo previsto dal Trattato di Roma;
- il **D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 253** recante l’attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
- la **Legge 7 novembre 2000, n. 326** concernente modifiche al Testo Unico approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie;
- il **decreto legge 25 settembre 2001, n. 350** (convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409) concernente **“disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”** e le agevolazioni per l'emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul **“monitoraggio fiscale”**.

<sup>3</sup> Istitutiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

## ***SCHEDA ILLUSTRATIVA***

### ***Ruolo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.***

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- **al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.**

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
  - . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge n. 197/91;
  - . rappresentare punto di riferimento per la raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'attività svolta dal Corpo nello specifico settore e provvedere all'analisi delle risultanze emerse dall'azione di servizio svolta e all'individuazione dei trend dei fenomeni;
  - . costituire organismo di contatto per lo scambio di informazioni di natura operativa con la Banca d'Italia e l'U.I.C.;
- **al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura.**

In tal senso il Reparto è chiamato a svolgere un'efficace azione repressiva che trae origine dal ruolo normativamente attribuitogli dalla richiamata legge n. 197/91, la quale prevede che il Nucleo:

- . rivesta il ruolo di autorità di vigilanza su soggetti non sottoposti al controllo di altri organismi;
  - . effettui controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93 nei confronti degli intermediari finanziari;
  - . deleghi ai Nuclei Regionali e Provinciali pt l'effettuazione di controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93;
- **all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio rilevanti;**

Con riferimento a tale attività, il nuovo assetto ordinativo del Reparto è orientato al potenziamento dell'attività antiriciclaggio attraverso la costituzione di unità specializzate in attività di polizia giudiziaria in grado di rappresentare sicuro punto di riferimento per le Procure della Repubblica che effettuano indagini su casi di riciclaggio particolarmente significativi.

- **alla collaborazione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la tutela del mercato mobiliare.**

L'attività nel settore in argomento, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'estrema duttilità che caratterizza il Corpo, capace di adeguarsi con tempestività alle nuove istanze di garanzia dei cittadini, si concretizza nella collaborazione con la CONSOB e nel riscontro alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria concernente aspetti connessi a strumenti finanziari e soggetti operanti sul mercato mobiliare.

- **alla collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) per la tutela del mercato assicurativo.**

Tale cooperazione è diretta a contrastare i diffusi fenomeni di abusivo esercizio di attività assicurativa da parte di soggetti od imprese non autorizzati a svolgere attività di procacciamento, mediazione, assunzione e distribuzione di coperture assicurative, nonché a reprimere connesse forme di illegalità quali il riciclaggio di proventi illeciti e l'abusivismo finanziario.

A far data dall'8 marzo 2001, è operativo in tal senso uno specifico protocollo d'intesa.

Il Nucleo Speciale - fermo restando che nello svolgimento dell'attività antiriciclaggio prevista dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i suoi appartenenti possono disporre, per espressa disposizione legislativa, dei poteri previsti dal citato D.P.R. nr. 148/1988 -

persegue risultati nel comparto prettamente valutario mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- gli input investigativi derivanti dall'esecuzione di servizi istituzionalmente demandati al Reparto (sviluppo segnalazioni ex art. 3 della citata legge n. 197/1991 ovvero controlli ispettivi ex art. 5 medesima legge);
- l'approfondimento di informazioni che provengono da Reparti territoriali i quali perseguono comunque le violazioni valutarie in via autonoma;
- lo sviluppo di indagini attivate autonomamente ovvero a seguito dei sequestri di valuta, di titoli di credito e di documentazione operati alle frontiere nei confronti di persone ritenute responsabili di illeciti valutari.

E' da sottolineare, infine, come l'attività istituzionale svolta dal Nucleo Valutario, per effetto delle disposizioni normative emanate all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre 2001, oltre che al contrasto all'usura ed al riciclaggio, risulta attualmente improntata anche al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

In tal ultimo senso, tra i cennati interventi legislativi assumono precipuo rilievo:

- il **decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369** (convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431), concernente misure urgenti per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF);
- il **decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374** (convertito nella legge 15 dicembre 2001, nr.438), concernente "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", che, in linea generale, ha offerto alle forze di polizia nuovi ed efficaci strumenti di contrasto, estendendo alla disciplina antiterrorismo i principi cardine della normativa antimafia.

Per adempiere alle nuove incombenze, l'Istituzione ha ulteriormente adeguato il proprio dispositivo di contrasto, istituendo in seno al Reparto, nel mese di dicembre 2001, un Gruppo "Investigativo Antiriciclaggio Internazionale", cui sono stati affidati compiti di contrasto al riciclaggio internazionale perpetrato anche ai fini del finanziamento del terrorismo.

